

FABIO LUZZATTO

MORALE E DIRITTO NELLA FILOSOFIA DI A. ROSMINI

In this essay, Fabio Luzzatto offers a peculiar reading of Rosmini's Filosofia del Diritto, discussing its theoretical contents and emphasising its high moral and civil value.

II.

MORALE E DIRITTO

NELLA FILOSOFIA DI A. ROSMINI

Memoria del socio Prof. Avv. Dott. FABIO LUZZATTO.

Non mi propongo di esporre compiutamente il sistema etico-giuridico di Antonio Rosmini: nemmeno di riassumerlo; meno ancora, di sottoporlo ad analisi critica. Troppo ci vorrebbe; e — oltre tutto — mancherebbe a me quella corrispondenza di sensi, quella conformità di vedute, che sono tanto necessarie perchè l'esposizione delle idee d'un altro sia fedele ed esatta espressione del suo pensiero, non tradito dallo sforzo d'interpretazione o estensiva o restrittiva.

Ma poichè dalla mente geniale di A. Rosmini, così vasta orna fu stampata nel cammino della filosofia italiana; e poichè l'opera sua è miniera inesauribile onde si traggono considerazioni ed ispirazioni a nuovi giudizi, ho voluto recare alla preziosa memoria anche l'omaggio modesto dei miei studi, e pubblicare alcune osservazioni sulla sua dottrina intorno ai rapporti della Morale col Diritto.

Perocchè in larga parte il contributo della speculazione idealista del Rosmini, su questo punto, è accettabile anche da coloro che seguono opposte scuole nell'indirizzo filosofico; ed alcuni speciali risultati della sua osservazione diretta, comechè dedotti e connessi logicamente ai precedenti del suo Sistema filosofico, pur resistono ad ogni attacco della critica, e si imperniano. e si impongono altresì ad ogni altro sistema.

*
*
*

Per il Rosmini, la legge morale è emanazione diretta della Divina Autorità, ¹⁾ e riveste quindi, per sè stessa, quei caratteri di assoluta, necessaria, immutabile, che tuttavia, secondo la dottrina della Rivelazione, non sono incompatibili con la libertà dell'umano volere.

Ma, a parte questo caposaldo della sua dottrina, che certo nè materialisti, nè razionalisti, nè positivisti, nè evoluzionisti saprebbero accettare, il fondamento morale necessario è altrettanto sicuro per quelli che l'informano al Teismo e lo derivano dalla Metafisica, quanto per coloro che, senza risalire alla Causa Prima, gli danno tuttavia base e carattere di Legge naturale.

Gli è così che le osservazioni comparative possono prender le mosse da quella sua proposizione. ²⁾ " Il principio della morale è inserito nell'uomo dalla natura „: perocchè, com'egli stesso osserva, questo principio, svolto al tutto nuovamente dal Cristianesimo, si riannoda già ad un'antica tradizione della speculazione filosofica, che si rispecchia nell'ecclètico Ciceroniano.

Ma prima di interpretare in modo assoluto, perpetuo e permanente, il comando della natura, in modo da ritenerlo uguale in tutti i tempi e modi, e circostanze, (ove scoppierebbe necessariamente il dissidio, e vi si aggiungerebbero le obiezioni dei relativisti); e prima di dedurre da quel principio tali illazioni che caratterizzino il sistema Rosminiano, e lo rendano con altri inconciliabile, è a notarsi il valore specifico di quel principio, inconfutato, e, checchè dir si voglia, necessariamente fondamentale per tutti nella dottrina morale. Perocchè esso rappresenta una vera ancora di salvezza contro il pericolo di accogliere un fondamento affatto arbitrario, o di aggirarsi nella perenne incertezza del primo fondamento morale.

Se la morale è informata a una legge: a una vera legge che regola le azioni degli uomini, quali si svolgono, si attuano, si

¹⁾ ROSMINI: *Filosofia della Morale*, vol. I, (XII delle opere). Milano, 1837. I, pag. 9.

²⁾ CICERONE: *De legibus*, II.

esercitano, si commettono entro al mondo sensibile; l'anello che le congiunge ai precedenti ed ai conseguenti, e per il quale esse sono contenute nell'ordine dell'universo, senza poterne esorbitare, senza poterlo contrariare in alcun modo, è appunto costituito dalla **naturalità** della legge stessa, che le azioni umane regge e determina.

Onde intravedevano appunto questa eterna verità i filosofi dell'antica Grecia: i quali dal primo precetto "*naturam sequere*", deducevano i singoli precetti dell'umana condotta.

Che se l'antico principio non fosse stato malamente interpretato, nè la dottrina del diritto naturale avrebbe decampato in solitario e sterili soggettive intuizioni, nè mai avrebbe potuto sostenersi che un contratto sociale qualunque avesse potuto essere per qualsivoglia modo l'origine di uno stato anti-naturale.

E però, allorchè, nella morale o nel diritto, vedesi adottato a fondamento un principio unilaterale, come quello del piacere, o della virtù, della simpatia, o dell'utile (e di questa unilateralità le moderne scuole inglesi sono maestri), chi non vede che questa non è altro se non una parziale, e momentanea manifestazione della naturale tendenza? chi non ravvisa nel sistema — se anche esatto nelle applicazioni — il vizio di miopia per quanto riguarda il principio, riposto in un punto che non è altro se non la più vicina, più apparente, e più comune proiezione — per quella mente ed in quell'istante — del punto vero, fondamentale e immutabile: il principio posto da natura — e per sè stesso imprescindibile — *sine qua non?*

Che se poi invece si vorrà chiedere se quel principio posto dalla natura — e inserito nell'uomo perchè gli dia norma nella condotta (chè inutile e vano sarebbe, posto fuori di lui) — sia immutabile nei suoi particolari: e quindi se ciò che è buono in un caso, sia buono in tutti i casi, non si troverà certo mente **larga e comprensiva** — a qualsivoglia scuola dogmatica appartenga — che osi affermarlo, senza comprendervi alquanto riserve e restrizioni. Vi ha dunque, o vi può avere, nel riporre il fondamento morale in un principio di natura, pieno accordo.

Dove invece scoppia insanabile il dissidio, è nella conoscenza della norma: perocchè, sebbene essa sia determinata in modo **inesorabile** dagli stessi rapporti reali di natura: e sebbene sia cer-

tamente inserita nell'uomo, a molti appare evidente che questa intuizione non è sempre vera e generale: che anzi mille fatti tolgono all'uomo di "conoscere sè stesso", e quindi contendono che a lui sia manifesta la sua legge stessa di conservazione.

Così il principio di natura non si confonde con la dottrina degli intuizionisti, nè con il credo presuntuoso della umana Ragione; ma tenuto conto della costituzione organica e psichica dell'uomo permette di scoprire per quali vie, per quali modi, la verità, che gli dev'esser guida nella condotta, gli sarà manifesta.¹⁾ E qui s'incontra la dottrina della conoscenza progressiva, riconosciuta nel progressivo sviluppo della intelligenza dal bambino all'uomo; e che i più ravvisano altresì nello sviluppo e nel progresso del genere umano, sempre più incivilito: qui si comprende come il principio della verità morale non sempre sia palese e cognito: e si crede di scoprire e dimostrare anche la legge di codesto sviluppo²⁾; ma ognuno vede che per questa via troppo ci discostiamo dal principio Rosminiano: al quale è tempo, senza più, di ritornare.

*
* *

Chè, a non divergere dal tema che ci siamo proposti, e a volere, dalle viscere dell'argomento preso a trattare, trarre tali vedute che forse ancora non sieno al tutto state scòrte, appunto perchè troppo fedeli seguaci vi s'attennero o l'esposero finora, un altro oggetto attrae tutto il nostro studio, e merita d'essere attentamente considerato.

Nel particolare esame dei rapporti fra la morale e il diritto, è stata fatta più volte una preziosa osservazione: che cioè si confondono spesso, ed insieme confusamente si considerano, la morale e il costume: la dottrina e la pratica: e in particolare quelle che si potrebbero chiamare la scienza, e l'arte morale.³⁾

¹⁾ E questo fece, con il solito acume, per quanto lo stato della scienza ai suoi tempi permetteva, il Rosmini nell'Antropologia: alla quale nella Filosofia della Morale e del Diritto tante volte si richiama.

²⁾ STELLINI: *Saggio sopra Parigi e il progresso dei costumi*. ROMA-GNOSI: *Sopra l'incivilimento ecc.*

³⁾ WALLASCHEK: *Studien zur Rechtsphilosophie*. Leipzig, 1889, pag. 52. *Recht und Moral*: « Will man das Verhältnis beider bestimmen, so wird es nötig sein, zunächst der doppelten Bedeutung zu gedenken, die sich mit dem Worte Moral

Intanto, perocchè comprendere è distinguere e classificare, chi non vede che nella stessa Morale si è sempre confuso l'Etica con l'Eudemonologia? Ai nostri giorni è chiarita la distinzione fra Morale e Costume: di questo si è impadronito il sociologo, e da questo ei crede di potere un bel giorno minare il secolare e indisputato impero della Morale — o tradizionale o empirica — mediante " il fondamento positivo dei fatti. „ Ma frattanto il Rosmini aveva ben differenziato la morale dall'eudemonologia.¹⁾ Ed infatti il *Bene* può essere oggetto di studio e comprensione, per sé stesso; quando si verrà a distinguere il bene assoluto e il bene relativo: il raggiungibile o no: il comune o generale, dal singolare e dal particolare, si vedrà il vantaggio della distinzione. Sia pure che i risultati si ottengano contrari a quelli che l'autore si proponeva: sia pure che noi ci troviamo necessariamente ricondotti (dall'astrazione ideologica venendo al campo reale dei fatti) a restringere le nostre vedute al particolare raggiungibile eudemonologico — abbandonando per sempre la contemplazione ipotetica di un Bene assoluto, fine e centro dell'Etica: maggior luce sarà fatta, e sarà nuovo merito del filosofo nostro.

Che se in parte l'inchiesta o la dottrina del Bene (Etica) darà risultati negativi, per i Relativisti, negativi non meno per costoro saranno i risultati dell'Eudemonologia. Si vedrà allora se può darsi ricerca di felicità vera e propria (quasi beatitudine): o relativa soltanto: ed allora negherà sé stessa, e implorerà un termine diverso da quello che per mortali è follia proporsi: si chiamerà semplicemente *benessere*: sarà per l'individuo, in forza di istinto comandato dalla natura stessa, la ragione direttiva di ogni singolo atto, di tutta la condotta.

Allora si vedrà che — se non come fondamento primo della legge morale — tuttavia connesso come spinta e movente immediato dell'agire umano sarà il piacere od il dolore²⁾: ma allora

verbinden lässt. Man kann sich darunter denken sowohl das Prinzip unseres Handelns als auch die bestimmten, im Laufe der Zeit entstandenen Handlungen selbst, deren Form festgehalten wird: den Gebrauch, die Sitte. — Cfr. anche MERKEL, *Juristische Encyclopädie*, pag.

¹⁾ ROSMINI: op. cit. Prefazione pag. XIII.

²⁾ Cfr. *l'Etica d'Aristotile* nonché STELLINI: *Lezioni di Filosofia morale*, trad. Frediani — Firenze, 1849, vol. I Prefazione al libro I e Prospetto.

e perciò soltanto, e per merito della analisi Rosminiana principalmente, sarà eliminato per sempre l'antico inconciliabile dualismo della Virtù e del Piacere: dell'aspetto oggettivo e soggettivo del Bene, ond'era nata la necessaria esigenza di un giudizio domandato a terza persona, spettatore imparziale, secondo la dottrina del filosofo inglese.

Ed allora si comprenderà come, col tradire le parole soltanto, si facevano rispondere i due termini da chi, accettando il criterio dell'utile o del piacere, avverte *doversi* (e perchè?) preferire il maggiore (e perchè tale?) e più lontano, al più prossimo: o il generale (e quale?) al particolare. Ed allora soltanto si vedrà l'anello di congiunzione tra il Bene ed il Ben-essere; tra l'esigenza universale, e la *correlativa* particolare esigenza (onde nel Diritto l'interesse pubblico e privato, l'ingerenza sociale e la libertà individuale): tra l'Essere bene universale, e l'essere bene per parte di ciascuno. Allora l'ipotesi metafisica, fatta intelligibile e razionale, farà palese la corrispondenza della Causa al Fine, del Movente all'Effetto; e intesa la legge della Conservazione e del Perfezionamento¹⁾, si vedrà come sia, e debba essere, lo stimolo: — per la via dei sensi — tale da guidare direttamente l'agente illuminato, ad ottenere il fine voluto dalla natura. Che poi conosciuto, agevolmente, ed in più breve modo potrà raggiungere, quando la voce della natura, intesa per la via dei sensi nel linguaggio spontaneo originario, meglio comprender potrà ed interpretare al lume della progredita ragione: fatto tesoro dell'esperienza accumulata e trasmessa nella vita individuale e nella vita storica delle generazioni.

*
* *

Il fondamento primo ed identico per la morale e per l'eudemonologia, anzi il concetto su cui posa tutto il sistema filosofico, è, secondo il Rosmini, l'idea dell'essere²⁾ la quale, a voler essere chiarita, esigerebbe lunghissimo discorso: esigerebbe l'intera espo-

¹⁾ Cfr. Romagnosi.

²⁾ Cfr. LILLA: *L'essere possibile e l'unità della storia dei sistemi ideologici*, — V. Atti accademici 1897. fasc. III.

sizione della parte caratteristica e primaria di tutta la dottrina Rosminiana. È questa una nozione — secondo a me sembra — puramente ideale — aprioristica, per la quale si danno risolti — con tal postulato — anche i problemi stessi primitivi della conoscenza.

Questo principio, a meno di non essere travisato e faticosamente conciliato con gli avversari presupposti, non potrebbe costituire base comune per le diverse scuole di morale. Senonché avviene che nessuna qualità o attributo di quello, induca conseguenze necessarie inaccettabili per coloro che partono da altri e diversi e più relativi concetti per dedurne i precetti morali.

Per quanto la logica derivazione dal principio posto determini tutta la dottrina, avviene tuttavia che questa in gran parte (in quella parte che verrà a cadere sotto il nostro esame) possa stare da sé, e indipendentemente dal primo postulato; proprio come, ad esempio, a detta stessa dell'Autore, la dottrina organica del Corpo Sociale (Struttura e Vita) dello Schaeffle starebbe, e sta, indipendentemente dal meccanismo sovrappostovi mediante le designazioni, tolte dai termini verbali dell'Anatomia e della Fisiologia. E però noi procederemo d'ora innanzi liberamente nell'interpretazione della dottrina morale giuridica Rosminiana, mirando a ritrovare ed a notare il punto d'accordo con diverse dottrine moderne: dalle quali è quella meno distante che non si creda.

Infatti, quando si venga alla vera e propria questione morale (lasciata la nozione dell'Archetipo) si ritrova la considerazione del bene, in relazione alla volontà umana. Infatti, e per ognuno, come mai si potrebbe giudicare alla stregua del Bene finale — la condotta, ossia la somma delle azioni umane, se non si attendesse alla fonte, onde queste derivano, al pensiero volontario attivo? Ecco quindi che, abbandonato il mondo delle astrazioni indefinite e comuni, si viene ad una vera determinazione della sfera morale; nel fine — che è il *Bene*; nel mezzo d'ottenerlo — ch'è l'oggetto stesso della ricerca, e consiste nell'*azione umana*. Ma l'azione umana potrebbe essere fisica o casuale: come se materialmente effettuata dagli uomini, con i mezzi stessi di cui si vale una cosa o un animale. La caratteristica invece dell'azione che ha valore in morale è la volontarietà, da cui solo derivano la imputabilità e la responsabilità morale e giuridica.

Checchè dir se ne voglia, questo principio: " il bene morale (riferito all'azione umana) è l'opera della volontà „ non è proprio soltanto di ogni scuola di morale filosofia, ma è altresì un dato della comune nostra coscienza. La morale infatti non è qualcosa di puramente scientifico e scolastico, ma è viva e vitale nella opinione pubblica, o individuale e di ciascuno: dove trova il terreno l'azione (che sempre *in fatto* è commessa nel seno della società degli uomini): dove il giudizio, e la sanzione. Un principio morale che non si riflettesse nella coscienza comune, non sarebbe osservato, non esisterebbe: nè la scienza potrebbe invano proclamarlo.

Ma vi è altresì un'esigenza logica. Perchè un'azione sia suscettibile di giudizio morale, deve essere entrata nel campo dei fatti, deve essere compiuta; e però fino a quando l'uomo sente o pensa, egli è fuori del dominio della morale. Perchè egli entri in questo, conviene che si tratti dell'azione, ancorchè questa non sia condotta a termine: perocchè dev'essere giudicato dell'effetto, in relazione alla causa, del fine in relazione all'intenzione, dell'atto riferito alla volontà effettrice. La volontà è dunque l'ultimo atto della persona agente, è quello in cui si riassume la serie degli interni fenomeni che comprendono la complessa determinazione ad agire. La volontà ¹⁾ " è la potenza con la quale opera il soggetto intelligente; è con questa potenza ch'egli diventa autore delle sue azioni: senza di questa, può bene svolgersi in lui una lunga serie di fenomeni; ma tutti questi fenomeni che si svolgono, e si succedono in lui, qualunque sieno, non hanno ancora lui stesso per causa, s'egli non è intervenuto colla sua volontà: egli non è stato in certo modo che la scena, dove degli attori stranieri, sconosciuti, hanno giocato qualsivoglia dramma, a cui egli però non prese parte ancora come attore, ed è stato, tutto al più, un semplice spettatore. Non ogni cosa che avviene in noi si fa da noi; delle altre potenze, delle altre forze operano nell'uomo; l'uomo non opera se non quando opera la sua volontà; questa volontà, nella quale sta la *proprietà* delle azioni, è anche ciò in cui si compie la *personalità* umana. „

¹⁾ ROSMINI: *Filosofia della Morale*. — (Milano, 1827, XII), vol. I, pag. 66.

Il bene dunque (nozione dedotta e identificata con l'Essere) per fine; la conoscenza per guida; la volontà per mezzo o strumento che a quello indirizza l'atto umano: ecco gli elementi essenziali della moralità; onde si potrebbe anche dire (invertendo i termini, e traendo la conseguenza), che la legge morale si propone dunque niente altro — come Kant direbbe — che di determinare nell'uomo una *buona volontà*. Altrettanto essenziale però della determinazione, è la *conoscenza* del bene; ma per qual modo è possibile raggiungerla? e in che consiste? Ecco la ricerca del contenuto della legge morale. “ Da principio ¹⁾ ella suonava: Segui il lume della ragione „; si converti poi nel “ doversi inclinare la volontà verso l'essere, ossia doversi amar l'essere, ovunque egli si concepisca; doversi amare ogni essere, perchè tale e come tale. „ — Distinguendo gli esseri secondo che hanno carattere di fine o di mezzo (le persone — le cose) dover la volontà terminare in quelli con i suoi effetti.

Si tratta ora di trovare il *modo* per mettere in correlazione il bene morale (fine) con la morale volontà (mezzo); o meglio, l'effetto ultimo dell'azione con la causa immediata dell'azione stessa; o, in altri termini, di trovar l'*ubi consistam* e di consacrare la reale efficacia della legge morale.

Infatti il bene esisterà sempre! per ipotesi; ma potrà o non essere *conosciuto*, o non essere *voluto*: due difficoltà che impediscono il verificarsi dell'azione morale. La volontà ²⁾ non potrebbe operare, se nell'uomo non fossero già prima delle cognizioni. Vi ha dunque una cognizione che precede la volontà, una cognizione istintiva... che poi diventa materia..., oggetto e scopo della *riflessione*.... Il conoscere e il volere sono il più delle volte operazioni... successive. Si vorrà soltanto quello che si conosce tale, che si spieghi verso di quello un affetto, un desiderio derivante appunto dalle qualità della cosa. Il retto giudizio di questa è dunque la sola ottima guida; inquantochè noi operiamo sempre dietro un certo amore, in noi prevalente agli altri amori; e da quello siamo determinati ad una cosa piuttostochè ad un'altra.

¹⁾ id. id. pag. 75.

²⁾ ROSMINI: *Filosofia della morale*, vol. I. pag. 78.

Dove si può notare altresì che la volontà resta dunque necessariamente determinata da questo amore (cioè dal sentimento che consegue all'apprensione delle qualità piacevoli o dolorose — utili o dannose — buone o cattive della cosa); e sebbene il sentimento vari a seconda della impressione ricevuta, della conoscenza della cosa, in realtà è ad esso che va a riferirsi il momento primo della volontà e dell'azione. Ma il Rosmini non segue questo cammino incominciato, che l'avrebbe forse condotto ad attenuare alquanto il concetto di libertà; e previene invece in certa parte il concetto che modernamente nel Fouillée prese il nome delle idee-forze; ammette cioè¹⁾ l'attitudine del giudizio analitico, delle idee, germogliate nella riflessione, a modificare l'affetto primitivo, a determinare in altro modo la volontà. Donde la legge morale può dirigersi a questo fine soltanto: a far valere l'efficacia della riflessione: a guidar questa nelle vie del vero, in modo che la volontà veramente conosca, ed ami il vero — o l'essere — od il bene: e tali si proponga per fine.

Da ciò derivano e la benevolenza e la giustizia; da ciò deriva che la verità è il principio della morale; onde è che dalla verità reale derivi la forza dell'obbligazione morale.

La legge e la volontà sono i due elementi dell'atto morale, onde soltanto viene l'imputazione; la quale è maggiore²⁾ “ in ragione dei due elementi indicati: cioè quanto è più grave la legge e quanto più concorre l'efficacia della volontà nell'atto buono e reo „; da che si potrebbe derivare tutta una dottrina intorno alla responsabilità penale, prendendo i termini della legge e della volontà in stretto senso di manifestazioni giuridiche positive, ed applicando tali argomenti al Diritto. Una cotale estimazione dell'imputazione renderebbe più gravi le pene quanto più importante è la legge violata e più pertinace la volontà di violarla; il che, se corrisponderebbe alla speranza tante volte delusa della maggiore proporzionalità delle pene e quindi a una maggiore giustizia distributiva, attingerebbe ancora il fine di una più efficace repressione, di una più esemplare punizione, e quindi forse di una più larga prevenzione.

¹⁾ ROSMINI: op. cit., pag. 90-96.

²⁾ id. id. pag. 113.

Tenendo invece fermi i concetti esposti in relazione alla legge morale, ed alla morale volontà, si mantenga pure che per il Rosmini « la legge morale ¹⁾ non è che una nozione della mente, coll'uso della quale si fa *giudizio* della moralità delle azioni umane, e secondo la quale però si deve operare. » Da che deriva che il *giudizio* preceda, e da esso venga il precetto, o la norma: ispirata da sentimento naturale, conforme a verità. E questa è veramente tale proposizione da potere e dover essere da ognuno concordemente accolta. Perocchè mentre il principio e il fondamento sono posti da natura, come ogni esigenza irreformabile di conservazione, la norma in concreto poi (salvo a dipendere dal principio e ad uniformarvisi in quanto vi debba corrispondere) è invece dedotta come conseguenza, e derivata come secondo termine dal previo giudizio emanato conforme al sentimento: onde la legge non è che una nozione della mente la quale viene in seguito alle prime azioni umane. Questa conclusione potrebbe trarsi da tutti i positivisti i quali appunto vogliono che *l'esperienza abbia preceduto la formazione del giudizio*; onde l'astrazione e la generale e universale applicazione diedero la norma. E insomma per gli uni e per gli altri — quanto riguarda l'esigenza reale è predisposto dalla natura; quanto invece riflette la formazione intellettuale della norma è conseguente al processo conoscitivo. E la più perfetta norma morale — derivata dall'educato sentimento consiste (come del resto secondo la dottrina positivista dell'evoluzione ²⁾ nell'« *amare gli uomini secondo l'ordine* ³⁾; questa è l'espressione che racchiude tutti i doveri morali che abbiamo verso i nostri simili. »

*
* *

Veduti i sommi principi che informano la concezione Rosminiana della Morale, veggasi ora il concetto del Diritto: e si richiami, e si tenga ferma la distinzione posta fra l'Etica e l'Eudemologia.

¹⁾ Op. cit., pag. 1-2.

²⁾ Cfr. ARDIGÒ: *La morale dei positivisti*. -- Padova, 1885, pag. 194.

³⁾ ROSMINI: op. cit., pag. 120.

Per il Rosmini ¹⁾ il Diritto consiste in “ *una facoltà endemonologica, dalla legge morale protetta.* „ Come ognuno vede si parte dal concetto del diritto subbiettivamente considerato: considerato cioè come *autorità* ²⁾ o *potestà* procedente dalla legge giuridica; che il diritto sta nell’operare, o nella semplice possibilità di operare, sotto la *salvaguardia della legge*, che vieta altrui di turbare quella operazione (comprendendo non solo la *potenza* d’operare, ma anco l’azione). E se non si fosse fatto cenno della qualità endemonologica della facoltà e della qualità morale della legge, tutto procederebbe in modo molto piano: molto più se quella legge fosse soltanto la legge giuridica, o insomma il diritto obbiettivo positivo; in questo caso la designazione del concetto del Diritto da parte del Rosmini sarebbe stata l’ispiratrice dei moderni pandettisti tedeschi. Infatti taluno definisce appunto subbiettivamente il diritto come una facoltà assicurata dal diritto obbiettivo; ma in tal caso la nozione è, quant’altra mai empirica, il diritto risultando determinato soltanto negativamente, ossia dai limiti della legge o della volontà sociale. Questo non soddisfa appieno il filosofo: per il quale il problema sta appunto nel decidere *quali* debbano essere i limiti della legge: fino a dove, questa abbia qualità di giuridica: dove, anche oltre, si tocchino i confini della legge morale. E filosoficamente il Romagnosi aveva rinviato questi limiti alla legge di natura, ai naturali confini dell’operare senza ostacolo: senza però risolvere ogni dubbio circa le qualità dell’ostacolo, se non richiamando le leggi e le necessità di fine e di mezzo, per cui si distinguono le leggi del mondo morale da quelle del mondo fisico.

Il Rosmini invece, senza rinviare il problema, e continuando nell’analisi avverte: “ come la rettitudine è la qualità d’una linea, così il diritto dev’esserlo d’un’azione. ³⁾ Il ragionamento e l’esempio precorrono e forse ispirano tutto il principio della moderna morale di Erberto Spencer ⁴⁾, dove si ricercano i caratteri della azione buona, e si ritrovano nella conformità all’esigenza per attingere il fine voluto.

¹⁾ ROSMINI: *Filosofia del Diritto*, vol. I. — Milano, 1841, pag. 42.

²⁾ id. id. pag. 43.

³⁾ id. id. pag. 44.

⁴⁾ SPENCER: *Le basi della Morale*, cap. I e II.

Ma il concetto Rosminiano è diverso in parte: in quanto esso richiede all'azione la qualità intrinseca di giuridica, senza prima aver detto *in che* la qualità consista. Questa qualità risulta però dallo sviluppo della nozione del diritto: il quale è podestà giuridica, ossia attività protetta della legge. Ma è la protezione (qualsiasi?) della legge (e qual legge?) che dà il carattere giuridico; ovvero è il carattere giuridico inerente all'attività, dal quale viene ottenuta la protezione?

Il diritto contiene le azioni *fisicamente* libere entro i limiti della legge *morale*; esso ¹⁾ " è una podestà morale o autorità o facoltà di operare ciò che piace, protetta dalla legge morale che ne ingiunge ad altri il rispetto "; questa determinazione maggiore, benchè non risolutiva, è chiarita dall'esame più accurato che segue.

Della nozione del diritto vi sono cinque elementi costitutivi (benchè alcuni di questi sieno piuttosto qualità, caratteri, attributi che non elementi propri e diversi). Il primo è *l'attività d'un soggetto*. Il secondo il quale appunto a me sembra nulla più che una qualifica del primo) che l'attività sia *personale*. Si richiede in terzo luogo che vi sia un bene esistente nell'azione, o, dir si voglia, che *l'azione abbia un valore eudemonologico*; in quarto luogo è richiesta la liceità dell'azione, e infine (quinto) il debito morale negli altri esseri intelligenti di non turbare l'esercizio delle dette facoltà.

Oggun vede che nella nozione del diritto l'elemento morale entra largamente, sia nel rispetto eudemonologico (terzo elemento) che nel rispetto etico (quarto e quinto elemento). Da che resta dimostrato che " *l'Etica* ²⁾ ha una speciale relazione col *Diritto*.... perciocchè il diritto è una podestà protetta dalla legge morale. " **Ma** prima è mestieri conoscere il *dovere*, onde il diritto si deriva, cioè la natura e la forza della morale obbligazione.

Così avviene che il Rosmini — il quale dapprima non si era proposto il tema della differenziazione del diritto dalla morale, — si veggia indotto a dover risolvere la difficoltà al momento di

¹⁾ ROSMINI: op. cit., pag. 130.

²⁾ id. id., pag. 60.

riconoscere i caratteri per i quali l'obbligazione giuridica differisce dal dovere morale.

Nè il Rosmini si era proposto, nè mai volle risolvere ex professo e in via diretta la questione della differenza di Morale e Diritto, perciò appunto che, dato carattere eudemonologico alla facoltà giuridica, e stabilita in principio l'importanza dell'eudemonologia rispetto all'etica, non gli sarebbe mai potuto cadere in mente di trattare separatamente la *Giustizia* e la *Beneficenza*, se non come conseguenti e relative applicazioni di una dottrina del Bene, in cui si fosse rispecchiata la concezione dell'Essere. Ed infatti ogni difficoltà è risolta per lui là dove afferma: non è dunque il diritto dell'uomo che produce il dovere; è la legge (noi diremmo ancora *la stessa esigenza di conservazione*) che intima il dovere; e poco di poi " i doveri verso gli uomini, ai quali rispondono in questi dei diritti, si chiamano doveri di *Giustizia*; gli altri possono chiamarsi doveri di *Carità*.,,

Dunque: preesistenza del dovere al diritto; più ancora determinazione del dovere data dalla Legge prima: dalla legge morale; doveri in generale; doveri di giustizia in particolare, quando vi corrispondano speciali diritti: questi diritti e le obbligazioni corrispondenti, argomento del Diritto come Scienza ristrettamente; tutti insieme poi — i doveri comandati dalla legge morale — più ampia, più generale, più comprensiva — oggetto dell'Etica — della Scienza Morale.

Egli segue così la dottrina dell'identità fondamentale, comune a tutti quelli che derivano ogni norma dal supremo ed unico principio metafisico divino. Ma non però v'ha discordanza assoluta da quelli che non vanno più in là dell'unico principio naturalista, da cui pur derivano ogni dovere; e che quindi si riducono per altra via che la Rivelazione o il Trascendente, al porto primo dell'Unità d'origine. ¹⁾

Ma si chiede ora come si deducano i caratteri specifici del Diritto, a differenza di quelli della Morale, in cui esso ha radice; nè di poco giovamento sarebbe in tal caso l'analisi degli elementi costitutivi la nozione del diritto, se non fosse da richia-

¹⁾ Cfr. ROSMINI: *Filosofia del Diritto*, vol. I. pag. 120.

marvisi più innanzi, e da seguire il processo differenziale secondo la mente dell'Autore.

Al quale la questione, come fu avvertito, si presenta allorchando — nel determinare la natura ed estensione dell'obbligazione giuridica — si ritrova nella necessità (naturale ad ognuno) di distinguerla dal dovere morale semplicemente; e con difficoltà peculiari a causa della immensa latitudine in cui è concepito il diritto, costituito da numerosi elementi positivi e negativi, di carattere prevalentemente morale; e a causa della ammessa prevalenza e preesistenza (assai difficile a concepirsi quando fosse limitata al campo giuridico solamente) del dovere al diritto.

Vero è che l'ordine seguito dal Rosmini elimina una grave difficoltà, ma non perciò la risolve. Infatti tenendo fede perennemente allo svolgimento dei doveri giuridici, è chiaro e conseguente al suo sistema, che la distinzione può effettuarsi per questo solo modo: fra tutti i doveri morali che derivano dalla legge morale, taluni, perchè ristretti ed esigibili, e rivestiti di alcune qualità, e p. es. suscettibili di esterna coazione, pigliano carattere di obblighi giuridici; per il che la differenza del diritto dalla morale è quella della parte dal tutto: il conflitto (del diritto naturale, o razionale, o ideale) impossibile; benchè la legge positiva non possa a meno di lasciare scoperti, e senza tutela, alcuni diritti che conseguono alla legge morale; e privi di sanzione e di coazione alcuni doveri che dalla legge morale sarebbero imposti.

“ L'obbligazione giuridica ¹⁾ è lo stesso dovere morale che obbliga una persona a lasciare intatta e libera qualche attività propria di un'altra persona „; essa riguarda quindi ²⁾ sempre un'altra persona diversa da quella in cui si trova. „ E da ciò si deriva ancora che se ideologicamente (meglio sarebbe dire ipoteticamente!) il diritto si può concepire fuori della società umana, ossia della coesistenza, in realtà, nè diritto, nè norma giuridica vi ha, se non v'ha rapporto, relazione, e quindi coesistenza di due termini, di due soggetti, di due persone. Regoli la morale pure la condotta di un individuo, il diritto volgerà sempre sopra la materia cadente

¹⁾ ROSMINI: *Filosofia del Diritto*. — Milano, 1841, vol. I, pag. 159.

²⁾ id. id. pag. 161.

in un rapporto di più: non potendo esistere diritto ¹⁾ se non vi ha relazione personale (dualismo soggettivo); non potendo esistere nè concepirsi diritto nell'uomo, senza che sia in altri il dovere di rispettarlo (V° elemento costitutivo della definizione).

Se quindi vi hanno doveri verso sè stessi (che sono doveri senza diritti) sono doveri morali, non giuridici. Ond'è che, sebbene adunque — per ipotesi — tutti i doveri giuridici sieno morali, non tutti però i doveri morali sono giuridici: ma giuridici sono quelli che hanno per oggetto di rispettare, ossia di non togliere o guastare un'attività propria d'un'altra persona. E, colle medesime espressioni dell'autore ²⁾ “ Il dovere morale che obbliga un uomo a rispettare la libertà degli altri uomini, *quando* questa libertà ha tutti i caratteri necessari per essere un diritto, sarà dovere giuridico. Il dovere giuridico adunque è quell'obbligazione che ha un uomo, in corrispondenza al *diritto* d'un altro, ossia è quel dovere che impone ad un uomo di rispettare, di non turbare, o guastare la podestà giuridica d'un altro uomo. „

Fino a questo punto — salvo forse qualche riserva contro espressioni tautologiche piuttostochè soddisfacenti — salvo anche le più ampie riserve circa il numero e l'essenza degli elementi costitutivi del diritto, si potrebbe nonostante accettare da chiunque la separazione distintiva del diritto dalla morale, come di una parte dal tutto; dell'obbligo giuridico dal dovere morale, come quello che richiede e l'esistenza d'un rapporto, e quindi la attività di un altro soggetto che abbia correlativo un diritto valevole. Molto più difficile invece sarà che il Rosmini aduni seguaci nel progresso del suo ragionamento separativo. Infatti è vero che ³⁾ “ acciocchè un dovere morale si possa anche dire obbligazione giuridica, egli non solo dee terminare in un'altra persona, ma anche avere per oggetto un'attività propria di questa altra persona „; ma si potrà poi dedurre alla lettera che “ l'obbligazione giuridica è di natura negativa, ingiungendo di non nuocere o non attentare a ciò che è di proprietà altrui „? Non sem-

¹⁾ id. pag. 152-153.

²⁾ id. id. pag. 144.

³⁾ id. id. pag. 162.

brerà o troppo ristretta questa concezione dell'obbligo giuridico, o troppo poco soddisfacente l'argomentazione che il Rosmini vi farà seguire, per dimostrare che anche gli altri obblighi giuridici, che apparissero positivi, si possono ridurre a negativi, perchè ed in quanto includono il rispetto dell'altrui attività? Riportare codesta argomentazione sarebbe già confutarla, a meno di non interpretarla in tal modo da contrastare al senso delle parole. Perchè è certo questo il pensiero dell'Autore. Veggasi infatti altrove ¹⁾ " I doveri dunque verso gli uomini miei simili, ai quali corrisponde in essi un vero diritto, sono compresi nella formula " Non fare danno al tuo simile. „ Hanno diritto gli uomini solamente a questo, che loro non sia fatto danno, che non sia levata loro qualche cosa, di cui sono i padroni: a più non hanno diritto, nel senso definito..... „ I diritti degli uomini adunque rispondono a dei doveri negativi o proibitivi. „ Ognun vede che questa concezione dell'obbligo giuridico — puramente negativa, e tale da ridurre il triplice precetto giuridico antico al solo *neminem laedere* è troppo limitata e ristretta; nè tale da potere *sic et simpliciter* essere accolta dalla scienza. Si vede anzi che neppure l'Autore intese di portarla alle più estreme applicazioni, e provò il bisogno di attenuarne la portata, là dove ²⁾, ammesso che il dovere ha una enunciazione negativa, e il diritto una enunciazione positiva, oppugna che il diritto non ammetta che doveri *negativi* e perfetti, mentre la morale riconoscerrebbe doveri *positivi* ma imperfetti.

Non si può a meno d'insistere su questo concetto. Come mai l'obbligazione negativa potrebbe comprendere le obbligazioni giuridiche più comuni: di dare, o di fare qualche cosa? Forse che la cosa da dare o da fare, già fa parte del patrimonio del creditore, e veramente l'azione del debitore, non è altro che il rispetto dell'altrui proprietà, l'astensione dal turbarla? Ma questo è travisare il concetto di prestazione, è andar contro il senso delle parole, che nel fatto esprimono la positività dell'azione.

Non dunque soltanto il passivo rispetto dell'altrui libera attività, ma spesse volte l'attiva prestazione propria costituisce

¹⁾ ROSMINI: *Filosofia della morale*, vol. I, pag. 120-121.

²⁾ ROSMINI: *Filosofia del diritto*, vol. I, pag. 154.

l'oggetto della giuridica obbligazione; nè basta il dire (come fa il Rosmini) che tuttavia possono tali doveri negativi, prendere una *forma* speciale e positiva. —

Che dire poi delle obbligazioni dello Stato verso tutti, o verso alcune speciali classi di cittadini? Si dirà che costituiscono doveri morali soltanto; ma a parte se i doveri dello Stato, riferiti a persona giuridica, non debbano tutti qualificarsi, a cagione del carattere del soggetto stesso (che non è persona morale, suscettibile di azioni personali, volontarie, imputabili) obblighi giuridici, o atti facoltativi — ma non mai doveri morali¹⁾ — a parte questo, non avranno essi carattere giuridico, per questo solo, tutte le volte che per qualsiasi modo costituiscano diritti da parte delle persone individue che vi hanno pretensione? E in tal caso, questo diritto potrà essere valevole ad ottenere ancor più che un semplice rispetto, e l'obbligo giuridico dello Stato non potrà avere carattere puramente negativo. Valga appunto l'esempio tratto dal medesimo autore in merito ai doveri della società civile, e per essa del governo sociale:

I. Di²⁾ *non mettere* agli individui, che compongono la società, alcun ostacolo, pel quale essi sieno impediti o impacciati nel conseguimento del vero bene umano, ultimo ed essenziale fine non meno dell'individuo che della società.

II. Di *togliere*, per quanto sta in suo potere, tutti gli ostacoli che impacciano gli individui nel conseguimento del detto bene; e segnatamente di difendere il diritto di ciascuno contro la usurpazione o la soperchieria degli altri.

III. **Di cooperare anche positivamente**, ma solo con i mezzi propri del sociale governo, a far sì che gli individui sieno avviati e mossi dirittamente all'acquisto di esso bene indicato.

E che non sia pienamente accettabile il carattere esclusivamente negativo dell'obbligazione giuridica chiarisce il Rosmini stesso³⁾, comechè il chiarimento non sia appieno soddisfacente,

¹⁾ Cfr. LUZZATTO: *I doveri morali dello Stato*, nella « Rivista italiana per le Scienze giuridiche » vol. XXVI, fasc. I. — Torino, 1898, pag. 276-318.

²⁾ ROSMINI: *Filosofia della politica*. — Milano, 1858, pag. 151.

³⁾ ROSMINI: *Filosofia del Diritto*, vol. I, pag. 162 e seg.

quando, comprendendovi i doveri di benevolenza, di beneficenza, di soccorso (che secondo noi hanno veramente carattere morale nell'individuo, carattere giuridico nell'ente sociale soltanto), è costretto a chiamar negativi: I: quelli non solo di non ledere altrui, ma altresì di non attentare alla lesione dell'altrui facoltà, e quindi di prestarsi; II: quelli che consistendo in vere prestazioni sono a riputarsi obblighi negativi rispetto al comando o al Diritto Divino che sarebbe appunto di non omettere. È invero contraddittorio che mancando a un dovere di beneficenza, si manchi ad un obbligo.... giuridico verso Dio. Si può infatti anche ammettere la fonte del comando Divino, senza tuttavia trasformare il comando in diritto; anzi, sia pure Iddio fonte prima del Diritto, (come nelle lettere di Mancini e Mamiani), certo esso non sarebbe mai soggetto di quei diritti umani che consistono ed esistono nei rapporti fra gli uomini, ai quali deve applicarsi la massima¹⁾ "il soggetto d'ogni Diritto è sempre l'individuo." — Si avrebbe qui dunque l'intrusione di un elemento non solo morale, ma religioso: in quanto Dio non si può intendere mai soggetto di diritto, ove si tratti di diritti finiti, proporzionati, eguali, in seno alla Società degli uomini: che sono tutti termini e attributi inconciliabili con quelli devoluti all'essenza divina.

Da che dunque si vede che in tal punto si confonderebbero di nuovo diritto e morale; come d'altro canto si dimostra non essere necessaria e sufficiente la caratteristica specifica, attribuita all'obbligo giuridico, di puramente negativo, a differenziarlo dal dovere morale. Vi sono poi invece anche dei casi nei quali è il dovere morale che ha carattere puramente negativo.

Un altro carattere specifico attribuito all'obbligo giuridico — a differenza del dovere morale — già prima del Rosmini — è quello dell'esteriorità. Ma il Rosmini ha il merito di avere approfondita e chiarita la natura del fatto "Se²⁾ questa specie di esteriorità si verifica solamente nella violazione del dovere giuridico, e non nell'osservanza del medesimo, la ragione si è che l'osservanza di un tal dovere è *solitamente* un *non atto*, — laddove

¹⁾ id. id. pag. 58.

²⁾ ROSMINI: *Filosofia del Diritto*, pag. 165.

nella violazione operiamo positivamente. „ Ma che l'esteriorità sia necessaria, è certo, nelle violazioni del diritto contro l'uomo (che sono per noi *tutte* le violazioni giuridiche), non in quelle contro Dio (che per noi sono doveri morali). Il che dipende non solo dal carattere dell'obbligo giuridico, che riguarda sempre un'altra persona diversa da quella in cui si trova, e quindi è *esterno*; perocchè è nel suo carattere d'essere un " dovere rispondente ad un diritto „¹⁾; ma anche dal fatto che i rapporti fra gli uomini diversi, altro non possono essere che esteriori, ossia manifesti in *azioni* o *atti* estrinseci: senza di che non v'ha comunicazione tra gli esseri viventi, e quindi *nulla* che possa essere qualificato conforme o disforme al diritto. Lo stesso vantato diritto " di non essere sospettato „ non può farsi valere se non quando si sia venuti a *cognizione* (vera od errata) del sospetto altrui: cioè quando questo — dall'essere *propositum in mente retentum* — passi ad essere dichiarato, o implicitamente espresso per atti esterni — fosse pure soltanto un lampo fugace nello sguardo.

Il Rosmini accetta dunque — con una sua propria, e, come sempre, ingegnosa spiegazione — il carattere d'esteriorità, come proprio dell'obbligo giuridico. Più chiaramente egli poteva riconoscere che il diritto (qualificativo d'un'azione umana — almeno *possibile*) non può eccedere la sfera degli umani atti, che per proprio carattere sono esterni, consistendo in manifesti movimenti; senza i quali niuno potrebbe riconoscere l'eventuale violazione del diritto. Ciononostante nella sfera penale si è voluto non di rado, con errore manifesto, penetrare l'intenzione, punire l'atto non anche iniziato; e nei reati politici soprattutto (lasciandosi governare dall'errata dottrina dell'allarme sociale destato, o della temibilità individuale) si è perseguito anche il lontano e appena adombrato disegno di agire; nonchè la manifesta intenzione di farlo, ad altro tempo, lontano.

*
* *

Ma si rivolga ora la mente a considerare l'altro termine del rapporto giuridico: si consideri cioè il diritto che risponde all'ob-

¹⁾ id. id. pag. 161.

bligio giuridico, e si vegga se questo risponda anche sempre ai requisiti della moralità; e, se agendo in conseguenza, il suo soggetto agisca conforme alla legge morale. E non basta: si risalga a' principii che determinano tutta la condotta (benchè nè l'uno nè l'altro si possano dire materialmente e sempre obbligatori), e si vegga se veramente il giudizio e il precetto che si riferiscono all'azione umana, consuonino perfettamente quando sono promulgati nel nome della morale e del diritto.

Dai due primi elementi costitutivi la nozione del diritto (*attività (personale)* d'un soggetto) deriva che il diritto — se è attività facoltà, potenza.¹⁾ ha seco congiunta la *coazione*: il suo esercizio, racchiude la forza; che è dunque un elemento specifico caratteristico, distintivo del diritto — e da non ritrovarsi fuori di esso. Intendiamo che possa trovarsi *senza* di esso; ma non mai in quei fatti che sono doveri senza diritto, ossia morali, volontari, spontanei (la moralità derivando dalla *buona volontà*, la quale mancherebbe quando, nonchè esser buona, la volontà mancasse in sé della intrinseca energia attiva, e fosse integrata da qualche estrinseca forma di coazione).

Dal terzo elemento (un bene esistente nell'azione — avente un valore eudemonologico) si derivano conseguenze importantissime. Altri ha ravvisato nel diritto un interesse munito di azione, non concedendosi azione dove non avvi interesse; il Rosmini richiede che il diritto costituisca un bene eudemonologico, ossia un quid piacevole, giovevole all'autore dell'azione, al possessore del diritto: senza del quale esso costituirebbe una pura molestia, verrebbe meno al fine, mancherebbe di causa d'esistere: in quanto il diritto rileva dalla natura organica e quindi socievole dell'uomo, dal quale si misura, nè può essere causa e strumento di turbativa, senza contraddizione. Da che ne verrebbe in via filosofica una chiara soluzione della *verata questio* degli atti emulativi, che la filosofia del diritto non consentirebbe.

Ma non si creda che però i limiti nell'esistenza e nell'esercizio del diritto sieno tutti qui compresi. Già il diritto richiede tale requisito perchè si possa vantarlo, sostenerlo, difenderlo, esercitarlo. La morale va anche più in là, e pone altri limiti, ed avverte

¹⁾ id. id. pag. 135.

dove, al diritto, costituente un proprio vantaggio epperò innegabile, sia *buona* e moral cosa, *si debba*, (necessità di mezzo) rinunciare.

Se l'uomo ¹⁾ non considera che il nudo diritto, e dimentica il dovere, egli cangia quello che è suo diritto, in suo torto; egli verifica l'antico detto: "*summum jus summa injuria.*" Non basta adunque che l'uomo sia pervenuto a conoscere qualche suo diritto, acciocchè egli sappia operar bene; egli è necessario che nello stesso tempo abbia a pieno conosciuto i *limiti* di quel suo diritto, e con essi il *modo* di farne uso: ed è questo che viene insegnato dalla sola morale.

La morale dunque ²⁾ è quella che, prima d'ogni altra cosa, stabilisce la seguente massima, oltremodo salutifera: "Niuno ha diritto di fare un cattivo uso del proprio diritto."

Ma la sovranità della morale, la dipendenza, e il nesso indissolubile del diritto con essa sono stabilite dal quarto elemento costitutivo del diritto: *la licità dell'azione.*

(Del quinto ed ultimo si è già prima discorso perchè è quello — *debito morale* — su cui si erige l'obbligo giuridico, ed acquista — come reciproco al diritto — tutti i caratteri giuridici).

In virtù infatti del quarto elemento, il diritto è la facoltà di operare ciò che è intrinsecamente onesto e lecito: in modo che nessun atto disapprovato dalla morale — ossia illecito — possa cader come oggetto di diritto: onde il *juris praeceptum: honeste vivere.*

Ma è proprio vero e certo che *nessun atto* dal diritto concesso, è riprovato dalla morale? È proprio vero che giammai sorga un conflitto, e che il diritto ammetta quello che la morale esplicitamente divieta? Certo non mai il diritto *comanderà* cosa contraria alla morale; ma è altrettanto certo che neppure mai la autorizzerà? Nè contraddice forse a ciò quel temperamento morale necessario, sopra richiamato a che non s'avveri il detto — dunque possibile — *summum jus, summa injuria?*

Ma qui appunto è necessario — per risolvere la questione — richiamare una distinzione fra il diritto determinato dalla natura e dalla ragione, contenuto ne' limiti di tutte le leggi che obbli-

¹⁾ ROSMINI: *Filosofia della politica.* — Milano. 1858. pag. 117.

²⁾ id. id. pag. 118.

gano l'uomo e quindi della moralità (onde gli elementi dell'*equità*, dell'*umanità*, ecc.) e i diritti determinati dalle leggi positive, racchiusi in più breve spazio, ma tali che, esercitati — in quanto non sono vietati dalla legge — nè potrebbero essere impediti dall'uomo — tuttavia costituirebbero ingiuria alla morale: atti tali che dunque veramente non si avrebbe diritto vero e proprio di compiere, abbenchè niuno abbia nè diritto, nè modo d'impedirli.¹⁾

In questa distinzione si palesa tutta la genialità della mente Rosminiana: la quale se per la prima parte — nell'applicazione — lascerà perplessi: ammirati, entusiasti ci lascerà della precisione della seconda.

Perocchè quanto al diritto, è chiaro adunque che il Rosmini ammette il classico dualismo (del resto fino ai nostri giorni non ancora posto in dubbio, e da noi tuttavia ritenuto per vero) del diritto naturale e positivo. Che se il diritto è per lui figlio — benchè minore ed imperfetto talora — della morale; se dunque — come dicevamo in principio — il principio della morale è inserito nell'uomo dalla natura „ lo sarà ancora quello del diritto: ed allora qual divario nell'origine? Se è quello che viene da una successiva differenziazione e specializzazione di funzioni (perchè il diritto ha un ambito più ristretto, ma esteriori strumenti più potenti — esempio la coazione), l'accordo con le nuove scuole è manifesto. Ma se si ricerca l'origine di questa differenziazione, non solo è manifesto l'accordo, ma un'opinione ormai accolta nel campo positivo, ha il suo più potente appoggio nell'Autorità di Antonio Rosmini. Il quale, precorrendo e antivedendo le nostre ricerche ed osservazioni, fin dal tempo dell'opera sua, avvertiva al *Sentimento*, come al fondamento della distinzione dei doveri: perocchè dalla considerazione dell'offesa al sentimento dell'uno o dell'altro dei soggetti d'un rapporto attivo, derivava la distinzione dei doveri morali di beneficenza, o morali di giustizia: dai quali ultimi, si trae infine, quando dall'osservare il sentimento si passi ad osservare l'azione, ed i suoi requisiti, la determinazione degli obblighi giuridici e per conseguenza e reciprocamente dei diritti.

¹⁾ ROSMINI: *Filosofia del diritto*, vol. I, pag. 141 e seg.

Importa poco che il Rosmini, come non ha fatto oggetto separato di trattazione l'argomento di "morale e diritto", così non abbia separatamente espresso il suo pensiero sul tema scolastico "diritto naturale e positivo", se su questo punto, come sul primo, esprime chiaramente il suo pensiero nel Sistema della Filosofia del Diritto. Perocchè è chiaro che trattando la questione della morale nei suoi rapporti col diritto — a parte le separate analisi dei rapporti nei riguardi del diritto e del dovere, e del diritto subbiiettivo, ed obbiiettivo — la conclusione esce affatto distinta per quanto riguarda quello che per chiarezza chiameremo semplicemente il Diritto (naturale-razionale-Giustizia ecc.) e quella che in concreto è la Legislazione (Diritto positivo).

*
**

Il concetto del Diritto — obbiettivamente considerato, quale è concepito dal Rosmini, risulta dalle premesse cose, e soprattutto dall'analisi degli elementi di esso, subbiettivamente considerato ¹⁾. Il suo carattere d'essere *contenuto* entro alla legge morale (deriva soprattutto dagli ultimi dei suoi elementi costitutivi: dai quali sono determinati altresì tutti i rapporti con la morale.

Il diritto ²⁾ contiene la *potestà* in relazione ad altri uomini: relazione formata dalla stessa legge morale che assicura quei limiti. Esso è ³⁾ una facoltà personale, o podestà di godere, operando o patendo, un bene lecito che da altre persone non deve essere guastato.

L'attività ⁴⁾ "dev'essere *moralmente* libera da parte della persona che pretende al diritto, e *moralmente* inviolabile da parte delle altre persone che hanno a trattare con lui"; benchè in fatto possa essere o l'una o l'altra cosa soltanto: che se v'è una sola di tali qualità, non vi è dunque un diritto perfetto, benchè qualche conseguenza giuridica possa derivare.

Infatti la sola esistenza di un'attività moralmente libera ⁵⁾ non

¹⁾ id. id. pag. 141.

²⁾ ROSMINI: *Filosofia del Diritto*, vol. I, pag. 130.

³⁾ id. id. pag. 145.

⁴⁾ id. id. pag. 143.

⁵⁾ id. id. pag. 144.

basta a costituire un diritto, potendo anzi esservi in altri la facoltà di imporvi una limitazione, (in quanto l'esercizio di essa possa per qualsiasi modo minacciare o recare un danno altrui); e reciprocamente il solo fatto che altri debba rispettare una nostra attività — non avendo veste o diritto d'intervenire a limitarla o contenderla, non basta a dare la qualità di diritto a un atto proprio, che — benchè moralmente inviolabile da parte altrui — nonostante non è moralmente libero da parte nostra di compiere. Infine la sola immoralità d'un'azione non basta a dar sempre ad altri facoltà d'impedirle; essendo anzi talora altri obbligato a rispettarla: (il cattivo uso delle ricchezze per il quale si sarebbe moralmente degni di perderle, non dà ad alcuno diritto di ritoglierle).

È appunto da questo concetto, cioè dai limiti dei diritti che reciprocamente si hanno, che deriva la successiva distinzione di diritti assoluti — valevoli *erga omnes* (quasi diritti reali della nostra legge civile) — e diritti relativi a determinate persone (personali), in quanto l'azione anche non morale — e quindi non diritto perfetto — va rispettata come se in essa si contenesse un diritto vero e proprio. E questi casi di diritti *relativi* (ed imperfetti) costituiscono eccezione alla regola che non vi ha diritto se non in azioni lecite verso tutta la legge morale.

Il diritto perfetto ed assoluto sarebbe dunque quello che è sempre contenuto nei limiti più rigorosi della morale, e da questa approvato incondizionatamente; per esso è giusto tutto ciò ch'è buono; ma esso contiene quella parte del buono, per la quale si rispetta ogni altra attività, o si esercita la propria a fine onesto; senza tuttavia comprendere quella parte morale extra giuridica delle azioni esclusivamente benefiche — lecite — permesse — non mai vietate ma non mai consigliate, suggerite o imposte dal diritto, per propria incompetenza, per non esservi in tal caso altrui diritti subbiettivi o giusti interessi da tutelare.

Il diritto relativo poi consisterebbe nelle eccezioni seguenti: ¹⁾

I. La concessione esplicita di una legge positiva, che dà carattere di diritto relativo ad un'azione sconsigliata dalla legge morale: che dalla legge civile sarebbe permessa, ma non dovrebbe mai essere imposta.

¹⁾ id. id. pag. 149.

II. Il diritto presunto — ossia presunto onesto dal giudizio degli uomini, impotenti a giudicare della sua immoralità intrinseca. ¹⁾

III. Il diritto crudo — ossia quello inerente all'azione illecita che altri uomini non hanno diritto d'impedire.

Da ciò deriva che il conflitto tra il precetto giuridico e il precetto morale ha carattere eccezionale e limitato: eccezione e limitazione che hanno il loro motivo primo appunto negli elementi costitutivi del giudizio rispetto all'azione. Perocchè essendo gli elementi del giudizio e del precetto dati dalle qualità della legge e dalla considerazione della *volontà* quanto alla prima, generale; è la legge morale, particolare la norma giuridica: l'una abbraccia più vasto, l'altra più ristretto ambito di azioni.

Ma quanto alla volontà, l'una — soggettivamente giudica dall'intenzione, l'altra — soltanto dalla manifestazione esteriore dell'azione. E però la prima eccezione deriva dalla imperfezione delle leggi umane, che non possono, più che pallidamente, rassembleare la legge naturale morale; la seconda dalla imperfezione del giudizio, che non può penetrare oltre la apparente manifestazione esteriore; la terza infine dalla limitata facoltà che gli uomini hanno, per quanto riflette il reciproco temperamento della loro attività.

La determinazione dunque dei casi nei quali un precetto morale non potrà trasformarsi in precetto giuridico, e un'azione dalla morale comandata, non potrà esserlo dal diritto, deriva dalla considerazione morale che è propria dell'azione individuale; dalla considerazione giuridica che è propria del rapporto reciproco: onde uno, o due termini: inter — o esteriorità: impossibilità o possibilità di coazione. Ossia dovere soltanto, per sè stesso — imposto alla volontà direttamente dalla legge morale nel primo caso; dovere od obbligo verso altri nel secondo, perchè reciproco diritto: e quindi volontà ma anche esigibilità e attività nella giusta pretensione nel secondo. Onde, nell'applicazione p. es. " Non è però che se a noi viene imposto il dovere morale — di amare gli uomini, secondo l'ordine — essi, gli uomini, abbiano altresì il diritto

¹⁾ id. id. pag. 150.

al nostro amore, in stretto senso, e possano pretenderlo come cosa propria. » (E ciò soprattutto per il motivo psicologico primo, che alla morale riconosce « il foro interno », come quello ove domina, — assoluto signore indipendente, personale, soggettivo, indomabile, — il sentimento). « La parola *diritto*...¹⁾ è la *proprietà* di ciascuno, » (*suum cuique tribuendum* — una *suità* avrebbe detto il Vico e ripetuto il Romagnosi). Una cosa di mio diritto, è il medesimo che dire una cosa mia. Ora se io invado una cosa altrui, la rubo, la guasto, in tal caso io faccio un danno altrui, io ledo un altrui diritto.... L'aver diritto trae seco la conseguenza di potersi schermire e difendere colla forza contro colui che vuol metter mano in qualche cosa che a noi appartiene (o *che ci spetta*), vuole arrecarci qualche danno....

Ma doveri positivi, siccome quello dell'amor del prossimo.... non possono esser mai *proprietà* altrui: sono doveri non di giustizia, ma di carità, fondati su questo sentimento che è presunto nell'uomo, che gli è comandato. « inserito dalla natura », ma non esigibile; questo non può esser fatto valere per l'attività personale dell'uomo: e quindi neppure le azioni che ne conseguono.

Ora in sostanza, è il fondamento della distinzione del Diritto dalla Morale sulla base del sentimento, e la distinzione della Beneficenza positiva e negativa; e la concezione del Diritto sono le medesime che la filosofia positiva moderna ha proclamato.

Il che risulta altresì da un altro passo della Filosofia al Diritto.

« I doveri²⁾ puramente morali degli uomini fra loro si dividono in due classi, ed ambedue hanno per loro oggetto il rispetto che si dee al sentimento umano. La prima racchiude quei doveri che sono volti a far cosa gradevole al sentimento umano, cioè a crescere questo sentimento in modo soddisfacente e perfezionarlo. La seconda racchiude quelli che prescrivono di non far cosa che leda in nulla o danneggi questo sentimento.

Ma i *doveri giuridici* hanno anch'essi per loro oggetto di non ledere e danneggiare il sentimento umano. Come dunque si di-

¹⁾ ROSMINI: *Filosofia della Morale*, vol. I, pag. 120.

²⁾ ROSMINI: *Filosofia del Diritto*, vol. II, pag. 497, 498, cap. IV « Dei doveri giuridici e dei doveri puramente morali dei genitori. » N. 1517, 1518, 1519.

stinguono i *doveri giuridici*, dalla seconda classe de' doveri puramente *morali*? — A trovare questa distinzione, basterà richiamarci la definizione già data del dovere giuridico. Noi dicemmo che il dovere giuridico " è quello che obbliga una persona a lasciare intatta e libera qualche attività propria di *un'altra persona*. „ " Lasciare intatta e libera un'attività „ è perfettamente lo stesso che non far cosa che leda o danneggi il " sentimento umano „; poichè ogni attività umana, è nel sentimento, ed è sentimento. — La differenza specifica dunque sta solo in quelle parole *di un'altra persona*.

Tanto adunque i *doveri puramente morali* di seconda classe (ossia negativi), quanto i *doveri giuridici*, impongono all'uomo di non nuocere al *sentimento* umano; ma questo sentimento può essere nella stessa persona che ha il dovere, o in persona diversa; nel primo caso il dovere non è giuridico, ma solo morale; nel secondo è anche giuridico, essendo proprietà del dovere giuridico il riguardare altre persone, non la stessa che ha l'obbligazione. „

O non è questa del Rosmini forse la stessa distinzione Spenceriana della Giustizia e della Beneficenza? E non è forse questo, il fondamento medesimo sul quale la scienza del Diritto, nel suo sviluppo progressivo, ha posto la distinzione della morale e del diritto? E non è forse propria ancora dello Spencer quella concezione affatto negativa della Giustizia, la quale tuttavia noi non sapremmo accettare, convinti che la Giustizia esiga dagli uomini frequenti volte — anche sulla pura base della reciprocità e dell'utile comune, — doveri e prestazioni positive — e non soltanto obblighi negativi? Ma è perfettamente logica l'applicazione che il Rosmini fa nella sua parte speciale, di cotali principi, dove ¹⁾ " quelle cose che la patria podestà non può fare, costituiscono i *doveri giuridici* del padre inverso i figliuoli. Poichè esse nucono a' figliuoli, detraggono alla lor propria attività, nè il fine della società domestica le esige, anzi le esclude. All'incontro il dovere che hanno i genitori di dare a' figliuoli una buona educazione fisica, intellettuale, tecnica, morale e religiosa, è gravissimo sì, ma d'indole unicamente *morale*. „ ²⁾

¹⁾ id. id., N. 1514.

²⁾ ROSMINI: *Filosofia del Diritto*, Vol. I, N. 795, pag. 419.

Questi principî non sarebbero oggi universalmente accettati. In primo luogo la ragione comune, in secondo la stessa legge positiva (il Codice civile italiano per esempio all'art. 138) danno veste giuridica al diritto dei figliuoli. Vero è che ai doveri paterni si potrebbe riconoscere veste prevalentemente morale che giuridica non solo avuto riguardo alla natura loro e al sentimento, ma per il difetto e la scarsa efficacia delle sanzioni legali ad ottenerne la osservanza: questione di *legge* dunque, e non già di *Diritto*, bene intesa dal Rosmini a suo luogo; ma gli inevitabili inconvenientii non tolgono nulla al principio; come il reato, sfuggito alla conoscenza dell'autorità inquirente, o all'applicazione della pena repressiva, non perciò acquista carattere di fatto lecito.

Anzi gli sforzi, sempre maggiori, che si fanno, nella costituzione delle tutele, e nell'intervento dei magistrati, a sostegno degli interessi patrimoniali e morali dei minori, costituiscono nuovo argomento a favore della *giuridicità* di tali doveri -- costitutivamente morali, ma inclusi altresì nella sfera giuridica, appunto perchè forniti dei requisiti necessari.

La differenza sostanziale (non indipendenza) del diritto dalla morale si chiarisce anche più, allorchè dal Rosmini il Diritto è considerato come Scienza. Ed allora è "una scienza media ¹⁾ fra l'Eudemonologia e l'Etica, e dall'una e dall'altra di queste pienamente distinta „ avvertendo però che "le leggi giuridiche sono una classe delle leggi morali „; che "il proprio subbietto della scienza del diritto è la *facoltà* di fare o patire checchessia ²⁾ a sè utile, protetta dalla legge morale che impone agli altri l'obbligo di rispettarla; non la legge speciale che quella facoltà nobilita. „

Onde non si può consentire a Kant, ³⁾ che esclude interamente i *doveri giuridici* dai doveri etici; benchè i doveri *meramente etici* sieno esclusi dai doveri giuridici. "Cesserebbe interamente la nozione di *dovere* se non racchiudesse un'obbligazione morale; ogni dovere è per noi essenzialmente etico. „

Si dirà dunque che il Diritto parla dei Diritti, mentre l'Etica si volge intorno ai doveri; l'Etica avrà una materia essenzialmente

¹⁾ ROSMINI: *Filosofia del Diritto*, vol. I. Milano, 1841, pag. 27.

²⁾ id. id. pag. 26.

³⁾ id. id. pag. 27. nota.

morale, il Diritto una materia eudemonologica, ma informata da una relazione che ha con la legge morale.

Il che ancor più viene chiarito dalle parole dell'autore¹⁾ che " non esiste *diritto*, se non in virtù del *docere* che impone agli altri uomini di rispettare la facoltà eudemonologica che costituisce la materia del Diritto (oggi: un godimento -- consistente nel potere fisico o giuridico sopra le cose, o di farsi valere verso le persone per una prestazione ecc.); da che però ne viene che il Diritto non parli che dei diritti; ma parlando di questi egli dee parlare necessariamente dei doveri negli altri uomini; perocchè una facoltà diventa diritto in virtù di questa relazione che ha con tali doveri.

Tuttavia il Diritto non parla di questi doveri giuridici al modo dell' *Etica*, la quale li considera come elementi della moralità dell'uomo, e però in tutta la loro estensione: il Diritto razionale all'incontro non considera i doveri giuridici, se non nella mera relazione ch'essi hanno ai diritti, relazione che è propriamente la forma di questi.

A che dunque, secondo il Rosmini si debbono ridurre i rapporti tra la morale e il diritto? Più volte abbiamo avuto occasione di ripeterlo: sono i rapporti del minore (diritto) alla maggiore (morale); quello tratta dei diritti, e per conseguenza dei doveri che vi corrispondono: che sono quindi esteriori, esigibili, e suscettibili di coazione.

La morale invece tratta di tutti i doveri assoluti e relativi, secondo che in generale nell' *Etica*, o, con riferimento agli effetti vantaggiosi per l'uomo, nell' *Eudemonologia*. Dove si dovrà altresì richiamare che in realtà nel dualismo Spenceriano della conservazione della specie e dell'individuo, dell'altruismo (e egoismo illuminato) e dell'egoismo, dell'utilitarismo razionale in confronto dell'utile immediato, della morale assoluta e della relativa, ecc., ecc., rivive ancora — *mutatis verbis* — la dualità dell' *Idealismo* sovrano e delle limitate realtà che palpitava in quella primaria distinzione Rosminiana. Nè per gli uni o per gli altri è reso più facile il problema di dimostrare l'ipotetica rispondenza dell'uno all'altro, se non come l'ideale dell'ultima agognata perfezione.

¹⁾ id. id. pag. 42. nota.

E in sostanza dunque in tema di morale, non si parli mai di diritti, e soltanto di doveri; nè di doveri esigibili soltanto, ma di tutti quelli che debbono prestarsi; non si parli, senza contraddizione, di esterna coazione, essendo requisito essenziale di moralità la spontaneità della volontà, nè di mutevole e dubbia misura, essendovi la certezza della legge. Convien infatti " riguardare ¹⁾ la scienza del diritto siccome quella che tratta dei soli diritti benchè si consideri in relazione con certi doveri; e considerare la scienza della morale come quella che tratta dei soli doveri ed uffici, benchè li consideri anche in relazione co' diritti „; conclusione in cui niuno certamente saprebbe dissentire.

Ma l'eccellenza della morale sul diritto è altresì dimostrata e dalla generalità e dalla preesistenza del dovere al diritto.²⁾ Se l'uomo fosse stato costituito in modo che i suoi bisogni prima fossero appagati quasi che sentiti, e appagabili senza alcuna attività da parte sua, e per dono spontaneo della natura, solo allora sarebbe vero che il diritto preesiste al dovere; ma poichè invece quei bisogni ch'egli ha diritto di soddisfare, non possono essere appagati se non a condizione che egli stesso dapprima, od altri poi (in virtù di scambio reciproco, o di volontario asservimento) li possano, mediante l'attiva prestazione, soddisfare, chiaro è che il dovere precede: e perchè il dovere verso sè stesso, il dovere morale prima è del dovere giuridico; e perchè prima del dovere verso sè, la legge medesima che il dovere determina in quei confini che sono convenienti a che sia raggiunto il fine della natura (osservazione e sviluppo o perfezionamento), si potrebbero con ciò ritenere nuovamente illustrati, gli antichi e tradizionali dettami: *primus proximus ab ego; omne principium a Deo*.

Epperò dunque la conclusione che riconosce il dato primo nella legge dell'Essere, che manifestasi eccellente nella Legge morale; onde all'uomo (e singolo) il Dovere morale; onde agli uomini coesistenti le obbligazioni giuridiche, sorgenti per virtù della trasformazione che in Società l'obbligo suscettibile di giusta pretensione da parte altrui, costituisce diritto; diritto che nasce pure

¹⁾ ROSMINI: *Filosofia del Diritto*, vol. 1. pag. 155.

²⁾ id. id. pag. 154.

dal sentimento ¹⁾ e riconosciuto poi espressamente dalla volontà sociale in fatto — nella consuetudine — in espresse parole nella legge è applicato poi nel giudizio, eseguito e assicurato dalla coazione, mediante speciali organi di giustizia, che terminano a formare lo Stato.

Ma in quella soggezione in cui il diritto si trova rispetto alla morale è la ragione e la fonte del fatto che ²⁾ « Non v'ha diritto, vero e completo, che possa essere immorale », perocchè ³⁾ « L'elemento giuridico del dovere *s'innesta* sulla radice morale, e a questa indivisamente s'attacca. »

Riguardo la competenza del diritto e della Morale, resta fermo che oltre tutta la soggezione che il diritto deve avere, traendo dai principî morali la sua ispirazione, la competenza di esso è più ristretta, in confronto di quella della legge morale; onde sarebbe accettabile l'antica immagine dei due cerchi concentrici, più ristretto il diritto, più estesa la morale. Il Diritto non può riguardare che azioni esterne munite di sanzione, aventi immediato riferimento al rapporto di due soggetti. Un esempio assai chiaro di questa differenza ci è fornito dal fatto che mentre l'omicidio è ugualmente riprovato dalla Morale e dal Diritto, il suicidio invece è riprovato dalla Morale soltanto.

* * *

Per quello che riguarda il diritto positivo, ossia la Legislazione, la legge, come abbiamo avvertito, l'analisi del Rosmini diviene esattissima, e non è il caso di far altro, anche oggi, dopo mezzo secolo e più di tormentose ricerche, che riprodurne tal quali le conclusioni. Dove, uscito dall'impaccio dell'astratta e sempre soggettiva e variabile concezione di un diritto naturale, a confini mal definiti da quelli della legge morale, determina i limiti reali

¹⁾ ROSMINI: *Filosofia del Diritto*, vol. I, pag. 129 « È prima il sentimento, poi anco la coscienza del proprio dovere, il germe della nostra forza morale » (e analogamente per il diritto).

²⁾ id. id. pag. 167.

³⁾ id. id. pag. 171.

che ogni legge positiva avrebbe di fronte alla legge morale: limiti che la legge non può varcare senza uscire dal campo della giustizia per entrare in quello della benevolenza: ed entrando in questa, o esorbitare semplicemente, o veramente profanarne il regno per inevitabile contraddizione.

Infatti ¹⁾ I. “ Le leggi sociali possono proibire il male, ma non possono estendersi a comandare la beneficenza; quantunque questa sia la più eccellente parte della morale. „

Ma, per la imperfetta natura del nostro organismo sociale, e per la naturale incompatibilità della sua preminenza assoluta con la libertà individuale: II. “ Le leggi sociali non possono neppure proibire tutto il male, ma solamente quella parte che costituisce una lesione del dovere giuridico „; anzi III. “ Le leggi sociali ricevono una terza limitazione da questo, che esse non possono colpire di pena nemmeno tutte le lesioni del dovere giuridico, ma solamente quelle manifestate con degli atti materiali, cadenti sotto i sensi, che non isfuggono alle prove; perocchè fino a tanto che la lesione rimane interna o non provata, non può essere punita; benchè possano darsi molte lesioni esterne che non possono essere provate; ed anche nell'animo possa darsi una cotal lesione giuridica, in una volontà deliberata, in un decreto di offendere una persona nei suoi diritti. Quindi è che le leggi sociali non possono propriamente colpire se non la parte esterna e materiale della lesione giuridica, e non la parte morale che è sempre occulta; e perciò debbano indurre l'esistenza di questa dall'esistenza di quella, argomento non sempre infallibile. IV. Una quarta limitazione nasce dalla necessità che hanno le leggi civili di essere espresse in parole. Questa necessità fa sì che le leggi non possano mai colpire, determinare e graduare tutte le lesioni esterne e materiali del dovere giuridico, non solo perchè molte sfuggono sempre alla previdenza del legislatore, ma ben anco perchè: 1° se si volessero esprimere tutte in parole, la mole delle leggi crescerebbe sformatamente a segno che se ne renderebbe difficile, per non dire impossibile, l'uso; 2° perchè le lingue stesse sono strumenti imperfetti, che non esprimono sempre le cose in un

¹⁾ ROSMINI: *Filosofia del Diritto*, vol. 1, pag. 169.

modo privo di tutti i possibili equivoci. V. Finalmente la quinta imitazione delle leggi sociali, consiste nella loro *procedura*, nelle immense difficoltà che s'incontrano quando trattasi di applicarle, essendo necessario che la *lesione* sia provata con certezza; il che non si può ottenere in un gran numero di lesioni, le quali per conseguenza si sottraggono alla sanzione delle leggi civili; e in quelle in cui si ottiene, non s'ottiene però con infallibil certezza; e talora si crede di aver provata la lesione, quando ella non v'è.

Io non credo che i limiti dell'efficacia delle leggi in confronto delle ideali esigenze della giustizia, e delle reali manifestazioni del diritto, sieno mai state espresse con maggiore precisione scientifica; e che non mai la Statolatria abbia trovato ostacolo maggiore alla meditata oppressione della libertà delle persone, di questo pensiero, così preciso, così logico, tanto profondo eppur tanto evidente.¹⁾

AVV. FABIO LUZZATTO

Professore nell'Università di Macerata.

¹⁾ Cfr. SPENCER: *L'individuo contro lo Stato*; passim.

—•••••

Aderendo al desiderio del relatore accademico, questo Consiglio, col consenso dell'Autore Prof. AVV. Dott. Fabio Luzzatto nostro socio, deliberò la pubblicazione delle seguenti

NOTE

Pag. 44 all. 1 e 2.

Propriamente il Rosmini non chiamava la legge morale *emanazione diretta della Divina Autorità*; ma la considerava come principio dell'obbligazione e la esprimeva nelle note formule: *Segui il lume della ragione; Riconosci l'Essere qual'è nel suo ordine*. La legge morale poi la definisce *una nozione della mente coll'uso della quale si fa giudizio della moralità*, come più innanzi ne conviene l'illustre professore. Anzi parrebbe che il Rosmini escludesse quella prima definizione, perchè per lui la prima forma della legge è l'esigenza degli enti, ed esplicitamente afferma che *né pure la volontà del Creatore può considerarsi pel primo principio morale; che la prima legge con cui l'uomo giudica dell'esigenza delle cose, è distinta dalla volontà del Creatore, come pure dalla volontà di un superiore qualsiasi*; che egli non intende per essa se non la *ratio agendorum* comune agli autori, se non la *regula iustorum et iniustorum* di Clemente Alessandrino, e la *regola iusti et iniusti* di Seneca. Gli è vero che dichiara che *una morale nemica alla religione non è morale anzi somma impietà, che la morale senza religione è una casa fabbricata senza tetto, che la religione è il fastigio della morale*, gli è vero che dimostra che *dalla religione nasce l'attività morale della umanità*; anzi francamente conclude che *la sola religione, il solo concetto di Dio santo e beante qual ce lo dà il Cristianesimo, costituisce il principio sufficiente dell'attività morale dell'umanità*; ma né confonde l'una coll'altra; né fa della legge morale un'emanazione dell'Autorità divina. Si conviene che la legge per Rosmini è la *verità*, che questa è *l'idea dell'essere in quanto è l'esemplare delle cose* e che però è *necessaria, immutabile, eterna splendore del volto di Dio, seguita sopra di noi*, come la riconosce S. Tomaso, ma né ontologicamente né panteisticamente ha mai confuso l'idea dell'essere con Dio, anzi l'ha sempre distinta e colla maggiore evidenza di dimostrazione. Che se vi fu chi gli cambiò il *uò* in *si*, non è meno vero che questo cambiamento è la negazione della dottrina dell'Autore, né ha colpa la gatta se madonna è matta.

Non si crede necessario addurre i luoghi ove queste dottrine sono spiegate, ad incominciare dal *Sistema filosofico* alla *Filosofia della Morale*, a quella del *Diritto*, alla *Psicologia* e al IV volume della *Teosofia*.

Pag. 47 all. 7 e seg.

Per il Rosmini l'Etica è la Scienza che tratta del bene onesto e tratta di tre soggetti: 1° della natura del bene onesto, o *Etica generale*; 2° dei modi del bene onesto, o *Etica speciale*; 3° dell'eccellenza del bene onesto, o *Eudemonologia dell'Etica*. Quest'ultima parte poi mostra che niun uomo veramente virtuoso è infelice, niun malvagio felice; apre quindi la fiducia e l'aspettazione che giace nel cuore umano, che la virtù abbia premio eterno, il vizio eterno castigo. (Sistema filosofico N. 215-226).

Pag. 52 all. 30 e seg.

Ad intendere bene la dottrina rosminiana nell'atto morale e l'atto libero, solo imputabile, è necessario aver a mente che l'atto morale consiste in una relazione della volontà colla legge, che è l'essenza degli esseri. Ma la volontà si può trovare in relazione colla legge spontaneamente e per necessità della natura sua, o liberamente, per effetto di elezione fra due beni contrari fra loro in collisione che non hanno misura comune. Si intende che quindi all'atto morale precede la cognizione, e cognizione non solo della legge, ma della sua attitudine, a servir di regola, e di regola in quel dato caso. Inoltre fino a che un giudizio è puramente possibile, o anche reale, ma solo teoretico, non esiste atto morale propriamente: la moralità sorge solo allora che la volontà mediante una stima o giudizio pratico si appiglia ad uno dei due beni, e questa determinazione suscita gli affetti, razionali e animali, i quali dan luogo all'azione. Ma e affetti e azione sono morali per partecipazione, se è, come è, morale il giudizio pratico. Quindi qualunque cosa o toglie o menoma la cognizione e riflessione intorno ai due beni, o impedisce la scelta, o disfranca la forza pratica, toglie o restringe la libertà o la imputabilità.

Pag. 53 all. 17.

Anche il Rosmini, ma con più logica, ammette che ai concetti *particolari determinati* precede il giudizio primitivo, che però non può essere formato senza l'idea di esistenza a noi connaturale. La legge poi naturale ha ad essere *promulgata*, ma di parecchie azioni, quante l'uomo fa prima di giungere all'età della discrezione che varia da individuo ad individuo, non può discorrersi di imputabilità, merito, retribuzione.

Pag. 55 all. 19 e seg.

Non parrebbe che la *personalità* non sia nel concetto Rosminiano, che *una qualifica del primo* perchè *soggetto* è un *principio*; e la *persona* è un *principio*; ma non ogni principio è *persona*: ora, affinché un soggetto sia capace di diritto deve essere persona. Inoltre nella *natura umana* possono essere molte le *attività*, ma solo l'*attività personale* è capace di *diritto*, e se ed in quanto è personale.

Pag. 56 all. 13.

Se non ho frainteso, non è l'esigenza soggettiva di conservazione che costituisce la legge morale, ma l'esigenza dell'ente inviolabile, che è *oggettiva* contrapposta al soggetto, perchè primo carattere del *bene morale* è l'*oggettività* o il pregio dell'ente conosciuto.

Pag. 56 all. 31 e seg.

Vi ha però questa differenza che chi, come il Rosmini, si fonda sulla essenza degli enti, immutabile, eterna, dà alla legge morale un *ubi consistam* incrol-

labile, laddove gli altri, come lo Spencer, glielo danno contingente, passeggero, mutabile. La Rivelazione rispettabilissima in sè, non entra come fondamento nell'Etica razionale: molto più che la legge naturale deve preesistere alla Rivelazione per poterla giudicare degna di rispetto. Certo che una Rivelazione vera, come l'ebraica-cristiana, è poi luce sfolgorante all'Etica razionale, come tutta la Storia della Morale entra mallevadrice.

Pag. 58 all. 26.

A me pare che, adunì o non adunì seguaci il Rosmini, qui sta il vero carattere di distinzione tra il dovere *giuridico* e il dovere *morale*. Fino a che uno non entra nella sfera dell'altrui persona, non ha doveri *giuridici*. Nè con questo si sostiene, nè il Rosmini lo sostiene, che tutti i doveri giuridici sieno *negativi* in senso assoluto: perchè può darsi che anche l'omissione di un'azione, a cui sono tenuto, offenda l'attività di un'altra persona, e allora sembra che io abbia un dovere *positivo*; ma si vede anche che si entra nella provincia dell'altrui persona, per non offendere la quale, *conviene talora prestarsi al bene altrui* come benissimo dice lo stesso Rosmini contro il Ternasio che lo aveva disconosciuto: anzi, entro i debiti confini, il filosofo accetta la sentenza del Romagnosi. Dirò inoltre che l'aver dimenticato questa dottrina naturale non è una delle cause minori del presente Socialismo che vuol opprimere la libertà e spendere l'altrui.

Nè a ciò si appongono gli obblighi della Società Civile, nè i doveri dei genitori, nè l'esistenza di doveri giuridici verso Dio. Se la Società Civile è un'unione di padri di famiglia, i quali consentono che la modalità dei loro diritti sia retta da una mente unica e da forza unica a maggior tutela ed incremento, ogni qualvolta o la tutela o l'incremento dei diritti dei soci lo esige, deve intervenire: ma salvi sempre i diritti. Per questo non potrà fare di bianco nero, e spogliare il cittadino onesto operoso e previdente per favorire lo sfaticato e lo sciupone, e molto meno chi non mette nulla in società per la sola ragione che può opprimere col *numero*: potrà imporre il digiuno a chi lavora e risparmia per ripinzare chi pretende vivere alle spalle altrui. Si sa che vi è una scuola la quale non vuole che si parli di Dio nel *Diritto Naturale*, e quindi non vuole si riconoscano doveri *giuridici* verso Dio, per rigore *scientifico* e per non confondere la Morale colla Religione. Ma se è vero che Dio è, che è delitto giuridico il solo attentare di ledere l'attività di una persona, e l'esigenza degli enti in Dio è Dio, chi la offende, offende Dio, perchè entra nella cerchia della personalità divina: in qualunque modo offenda questa esigenza, sia giuridicamente, sia solo moralmente: e la scienza lo deve riconoscere. Inoltre una Religione immorale non è Religione, però se, almeno negativamente, ogni atto morale non deve essere irreligioso perchè deve tendere all'assoluto, non deriva che ogni atto morale non sia positivamente religioso, perchè la Religione abbraccia quella parte di Morale che riguarda la Persona Assoluta, e però è Morale Giuridica.

Nè fa ostacolo nemmeno quanto sui doveri dei genitori verso i figliuoli afferma il Rosmini: essere essi *morali*, ma non *morali giuridici*, laddove oggi le legislazioni danno ai figliuoli il diritto di esigere il mantenimento. È un fatto che per sè il genitore, pur non adempiendo il suo dovere morale, non entra nella sfera delle attività personali del figliuolo: ed è un fatto che il figliuolo, per questo supposto *da-*

vere giuridico si crede persino sottratto all'obbligo della gratitudine, perchè la ragione così, e l'ho udito io non solo da maschi, ma anche da femmine: Io nulla devo ai miei genitori: chè la mia vita a loro non costa che un atto di *piacere*, e il mio mantenimento non è che l'adempimento di un obbligo a cui io ho diritto. Che la legge positiva possa confermare la legge naturale, nulla di strano e di illogico, ma la legge positiva non cambia l'essenza delle cose. Per questo, secondo il Rosmini, e abbiamo visto anche nell'Anzoletti, i guai sociali non si tolgono colla *sola* legislazione positiva e colle *sole* ricerche scientifiche; perchè, lasciando da l'un de' lati, che nè l'una nè le altre discendono mai alla prima radice de' mali che è il cuore dell'uomo, la sfera della Morale è molto più ampia che quella del Diritto, e solo in Dio Morale e Diritto fanno perfetta equazione. In Dio solo si trova la vera Giustizia che è *omnium mandatorum plena custodia*; onde benissimo S. Agostino: *Cacitas Dei, qua una justus est quicumque justus est*. Se non fosse una empietà quindi direi che è una scientifica melansagine, salvo onore di tutti, quella del Socialismo scientifico la quale pretende instaurare la piena giustizia sociale nell'*Ateismo*.

C. C.

